

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3920

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AZZOLLINI, VEGAS, BALDINI, D’ALÌ,
VENTUCCI, COSTA e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1999

Rifinanziamento della legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e della legge 1° marzo 1986, n. 64

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 19 dicembre 1992, n. 488, raro esempio di legge riuscita, ha dimostrato nel corso della sua applicazione di essere normativa con procedure trasparenti, tempi certi e capace di suscitare nuovi immediati investimenti e, soprattutto, di creare nuova occupazione. Tuttavia, con l'espletamento delle procedure relative al recente quarto bando, sono stati utilizzati i fondi destinati a coprire il fabbisogno derivante dai bandi del 1998 causando la sicura e mancata operatività della legge per tutto il 1999, salvo una risicata ed insufficiente quota (650 miliardi circa, contro i 5.000 di cui ce ne sarebbe realmente bisogno) al turismo. Per il 2000, inoltre, sono assegnati soltanto 1.600 miliardi per l'intera normativa sugli incentivi.

Nel patto sociale siglato il 22 dicembre scorso, il Governo stesso ha riconosciuto la rilevanza degli investimenti nelle aree depresse, impegnandosi ad alimentare la legge n. 488 del 1992 «con periodicità e ripetitività» allo scopo di «assicurare la stabilità delle condizioni incentivanti».

Il mondo delle imprese chiede con forza che ciò avvenga al più presto, perché la legge n. 488 del 1992 ha rappresentato, dal 1996 ad oggi, la principale misura di sostegno dei programmi di investimento e perché sono moltissime le aziende che, sebbene abbiano presentato domanda per accedere a tali incentivi, sono state escluse.

A riprova dell'indubbia utilità ed efficienza della legge n. 488 del 1992 basti citare che nei primi tre bandi sono state concesse agevolazioni per oltre 15 mila miliardi (di cui quasi 13 mila nel Mezzogiorno)

che hanno contribuito alla realizzazione di oltre 48 mila miliardi di investimenti (di cui 28.400 nel Sud). Rilevante appare anche il dato occupazionale. Con i primi due bandi si sono registrati 56.500 nuovi occupati nel centro-nord e 76.876 nel Mezzogiorno, per un totale di 133.376 nuovi posti di lavoro. Tuttavia occorre ricordare che, relativamente all'ultimo bando, sono state ammesse al finanziamento solo il 43,6 per cento delle domande che avevano superato l'istruttoria bancaria, con una punta minima del 38,6 per cento nel Mezzogiorno.

Sono pertanto palesi ed evidenti le ripercussioni negative che deriverebbero al «sistema Italia» dalla mancata operatività della legge n. 488 per il 1999.

Le esigenze di copertura ci costringono, purtroppo, a limitare lo stanziamento a soli 1.000 miliardi per il 1999 e 1.200 miliardi per il 2000. Naturalmente avremmo voluto prevedere uno stanziamento più confacente alle esigenze delle aziende del Paese, ma si tenga presente che la nostra iniziativa vuole essere un segnale forte al quale speriamo venga dato seguito. Ci auguriamo, a tale proposito, non solo una rapida approvazione del presente disegno di legge, ma anche che il Governo voglia ampliare la disponibilità di fondi da destinare al rifinanziamento della legge n. 488 del 1992 destinando ulteriori risorse anche da altri capitoli di bilancio che non saranno utilizzati nel 1999, al fine di consentire una nuova concreta operatività della legge e, quindi, una ripresa dello sviluppo nelle aree depresse e nel Meridione in primo luogo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi ed agevolazioni alle attività produttive)

1. È autorizzato il finanziamento necessario per la prosecuzione degli investimenti e delle agevolazioni alle attività produttive ed alle imprese previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi per l'anno 2000, si fa fronte a carico delle unità previsionali di base 7.2.1.20 e 7.2.1.8 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo riducendo l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208.